APPROFONDIMENTO CIVILE

Rimborso spese generali dovute anche in assenza di specifica statuizione (Cass. 6902/2024)

Data pubblicazione: 11/06/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

Cosa succede se nel provvedimento decisorio il Giudice omette di indicare la liquidazione delle spese generali dovute all'Avvocato?

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha stabilito che il rimborso c.d. forfettario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali, che incombe sulla parte soccombente.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati